******

**Città di Bitetto**

Medaglia d’Oro al Merito Civile

Città Metropolitana di Bari

**CONVENZIONE CON I CAF LOCALI**

**PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI**

**DI CUI ALL’ART. 66, DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998 E S.M.I.**

**(**ASSEGNI DI MATERNITA’)

L’anno \_\_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_ del Mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con la seguente scrittura privata,

TRA

Il Comune di Bitetto, in seguito nominato Comune, rappresentato dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, Politiche di Genere e Politiche Giovanili, dott.ssa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. del Comune 00939820726, per il presente atto domiciliato presso il Comune medesimo

 E

il CAF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_p.iva\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n. tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iscrizione all’albo n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in seguito denominato CAF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_rappresentato dal signor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per il presente atto domiciliato in \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a ciò delegato dalla sede provinciale del CAF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con provvedimento del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ protocollo comunale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice CAF da abilitare sul portale INPS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

* il Comune, in base al D.M. 25 maggio 2001 n. 337, dovendo ricevere le domande relative alla concessione dell’assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall’attestazione INPS relativa all’ISEE o, in mancanza di quest’ultima, la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all’INPS e consegnare al richiedente l’attestazione INPS che certifica l’ISEE, trasmettere all’INPS l’elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, intenda affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
* il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130, ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o, comunque, collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
* ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare dei richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l’indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall’INPS, ai sensi del decreto sopra citato;
* ai sensi dell’ art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, come modificato dal Decreto Legislativo 28 dicembre 1998 n. 490, o direttamente all’ amministrazione pubblica;
* ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 3 maggio 2000 1’INPS ha previsto la possibilità di fornire ai CAF un tracciato standard e una procedura informatica per raccogliere e trasmettere le informazioni rilevanti per la determinazione dell’indicatore della situazione economica;
* ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130 l’ente a cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica deve raccogliere le informazioni e trasmetterle ad una apposita banca dati costituita e gestita dall’INPS;
* in base all’art. 3, comma 2, del D.P.C.M. del 18 maggio 2001 i comuni presso i quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica, dovendo assicurare l’assistenza necessaria al dichiarante per la corretta compilazione, possono stipulare apposita convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale di cui all’art. 32 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241;
* la nota dell’8 settembre 2003 dell’I.N.P.S. relativa alle convenzioni messe in atto tra Comuni e CAF detta chiarimenti in ordine alla trasmissione delle pratiche relative al 3° figlio e all’assegno di maternità;
* con messaggio n. 4748 dell’ INPS avente ad oggetto:” Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante: “Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”, con cui, fra le varie cose, viene stabilito che, a decorrere dal 1° marzo 2022 sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448)**;**

Tutto ciò premesso e confermato, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra le parti sottoscritte, come sopra costituite e rappresentate

 SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Il CAF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si impegna a mantenere almeno una sede nel Comune di Bitetto e ad effettuare i seguenti servizi:

**A. Sportello informativo sull’ISE;**

**B. Assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità;**

In particolare il CAF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ effettuerà:

* In relazione al punto A

o L’accoglienza dei cittadini e l’informazione relativamente all’ISE e alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;

o Assistenza alla compilazione ed invio all’INPS per via telematica, consegna al cittadino dell’attestazione INPS relativa al calcolo e all’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;

* In relazione al punto B

o L’accoglienza dei richiedenti l’assegno di maternità, fornendo loro tutte le informazioni necessarie;

o La compilazione e la stampa del modello di richiesta dell’assegno di maternità;

o La verifica dell’attestazione INPS relativa al calcolo dell’indicatore della situazione economica e, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all’INPS rilasciando al soggetto l’attestazione INPS relativa all’ISE e ISEE;

o La consegna al Comune (entro 30 giorni dall’affidamento delle istanze per l’istruttoria) dell’elenco dei richiedenti gli assegni di maternità, per l’autorizzazione alla concessione degli stessi, comprensivo degli importi da corrispondere a ciascuno;

o La trasmissione telematica all’INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, nel termine massimo di 20 giorni dall’ avvenuta autorizzazione comunale, degli elenchi dei beneficiari dei predetti assegni;

o L’eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune per 24 mesi.

RESPONSABILITÀ DEGLI ADEMPIMENTI

La responsabilità dei dati trasmessi al Comune e all’INPS è ad esclusivo carico del CAF. In particolare il CAF si assume ogni responsabilità circa la correttezza delle procedure adottate, dei criteri di calcolo utilizzati e delle risultanze contenute nella certificazione attestante la situazione economica dichiarata e negli elenchi e dati di cui all’ art. 7, comma II, del D.M. n. 306/99, sollevando l’Amministrazione e i funzionari comunali da responsabilità civile per danno verso terzi e/o contabile verso l’Amministrazione nel caso di errori od omissioni nell’espletamento del servizio. Qualora i cittadini interessati presentino ricorso al Comune contro il provvedimento che nega o revoca la prestazione agevolata, il Comune chiamerà in causa il CAF quale terzo responsabile.

Il CAF è tenuto a rappresentare ai cittadini che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato e che, in ogni caso, gli enti erogatori eseguono verifiche presso l’Amministrazione finanziaria, richiamando altresì l’attenzione dei cittadini sulle responsabilità civili e penali nelle quali incorrerebbero in caso di dichiarazioni mendaci;

Il CAF farà pervenire al Comune l’elenco dei giorni e gli orari di apertura al pubblico. Tali dati saranno resi noti alla cittadinanza ad opera del Comune e garantirà, altresì, tramite polizza di assicurazione, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui alla presente Convenzione;

IL CAF garantirà l’accesso da parte del Comune ai propri archivi per l’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso;

IL CAF potrà espletare l’erogazione dei servizi di cui alla presente Convenzione in proprio o attraverso terze strutture societarie, previste dall’ articolo 11 del D.M. n. 164 del 31.5.1999, regolarmente già con il medesimo convenzionate. Gli eventuali terzi non svolgeranno, né in proprio, né attraverso terzi, nessun tipo di attività che possa recare danno o pregiudizio a quanto previsto dalla presente convenzione.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, quando rileva l’inosservanza delle condizioni previste nella presente convenzione.

Le parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo, con preavviso di almeno 1 mese da comunicarsi per iscritto, qualora sopravvenissero variazioni normative legislative e regolamentari tali da rendere, ragionevolmente, inutile o eccessivamente oneroso il rapporto instaurato mediante la presente convenzione.

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 (Testo Unico sulla Privacy) e successivo Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 26 del precitato GDPR le parti sottoscriveranno apposito “contratto di contitolarità nel trattamento dei dati personali”

Il Caf rende agli utenti che presentano istanze per il suo tramite l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successivo GDPR (UE) 2016/679. In particolare il Caf, nel ricevere l’istanza, rende noto agli interessati che i dati, nel rispetto della succitata normativa, vengono acquisiti e trasmessi al Comune per il raggiungimento delle finalità previste dalla stessa e dalla presente convenzione.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successivo e successivo Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR (UE) 2016/679.

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà fino al 31.01.2024 in ordine all’istruttoria e alla trasmissione all’Inps delle istanze volte ad ottenere la concessione del beneficio di cui all’art 66 della L. 448/1998 e s.m.i. (assegni di maternità)

CORRISPETTIVI

Per l’espletamento delle attività, oggetto della presente convenzione, non sono previsti compensi da parte del Comune di Bitetto. La convenzione, pertanto, è da intendersi a titolo gratuito.

Il CAF non potrà, in alcun caso, richiedere al cittadino compensi o prestazioni di qualsiasi natura per l’attività svolta in forza della convenzione, pena la risoluzione immediata della stessa.

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti la presente convenzione saranno a carico del CAF; trattandosi di scrittura privata le parti convengono di sottoporre la presente a registrazione solo in caso d’uso.

CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero sorgere per effetto del presente appalto, il CAF \_\_\_\_\_\_\_\_\_ deve eleggere domicilio in Bitetto — 70020 (prov. di Bari) — Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; in mancanza si intenderà presso la Segreteria Generale del Comune di Bitetto.

Pertanto Foro competente sarà esclusivamente quello di Bari.

Eventuali controversie sono devolute alla competenza del giudice ordinario, con espressa esclusione del giudizio arbitrale.

CLAUSOLE PARTICOLARI

La presente convenzione non vincola l’Amministrazione ad un rapporto di esclusività con un singolo CAF, pertanto il Comune si riserva la facoltà di stipulare contemporaneamente con altri CAF, presenti sul territorio, convenzioni aventi per oggetto lo stesso servizio, agli stessi patti e condizioni.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

PER IL COMUNE DI BITETTO PER IL CAF

IL RESPONSABILE DEL SETTORE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_